

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
92/C 154/01	ECU.....	1
92/C 154/02	Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.....	2
92/C 154/03	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	2
<hr/>		
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
92/C 154/04	Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore	4

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
92/C 154/05	Phare — Centralina mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria — Avviso del bando di gara d'appalto indetta dal governo della Romania per un progetto finanziato dalla Comunità economica europea	28
92/C 154/06	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione	29
92/C 154/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.229 — Thomas Cook/LTU/West LB)	29

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

18 giugno 1992

(92/C 154/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,2035	Dollaro USA	1,30419
Corona danese	7,89750	Dollaro canadese	1,56111
Marco tedesco	2,05044	Yen giapponese	165,632
Dracma greca	250,260	Franco svizzero	1,84868
Peseta spagnola	129,137	Corona norvegese	8,02140
Franco francese	6,90828	Corona svedese	7,40778
Sterlina irlandese	0,767169	Marco finlandese	5,59235
Lira italiana	1553,87	Scellino austriaco	14,4373
Fiorino olandese	2,31011	Corona islandese	74,6256
Scudo portoghese	170,470	Dollaro australiano	1,72923
Sterlina inglese	0,701477	Dollaro neozelandese	2,41070

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(92/C 154/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)

Gara n. 93

Data della decisione della Commissione: 15 giugno 1992

(ECU/100 kg)

Formula		A/C-D		B		
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori	
Prezzo minimo	Burro \geq 82 %	Nello stato in cui si trova	—	112	—	—
		Concentrato	97	100	—	—
	Burro $<$ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	202		—	
		Concentrato	214		—	
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %	145	142	132	130	
	Burro $<$ 82 %	—	138	—	—	
	Burro concentrato	190	185	174	171	
	Crema	—	—	55	—	
Cauzione di trasformazione	Burro	160	—	145	—	
	Burro concentrato	209	—	191	—	
	Crema	—	—	61	—	

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)

(92/C 154/03)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo massimo d'acquisto
Regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27)	114	15. 6. 1992	269,00

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di destinazione
Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8)	53	15. 6. 1992	210	242

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo minimo di vendita	Cauzione di trasformazione
Regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti e recante modificazione del regolamento (CEE) n. 569/88 (GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16)	8	15. 6. 1992	175	40

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore

(92/C 154/04)

COM(92) 201 def. — SYN 417

(Presentata dalla Commissione il 18 maggio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre adottare nel corso di un periodo che termina il 31 dicembre 1992 le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno;

considerando che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiera nel quale è assicurata la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che i requisiti tecnici cui devono soddisfare talune categorie di veicoli ai sensi della normativa nazionale si riferiscono, tra l'altro, al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore;

considerando che detti requisiti differiscono da uno Stato membro all'altro;

considerando che di conseguenza è necessario che tutti gli Stati membri adottino gli stessi requisiti ad integrazione o in sostituzione delle loro attuali norme, in particolare per consentire l'introduzione per ciascun tipo di veicolo della procedura di omologazione CEE oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio

1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, nella versione modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE ⁽²⁾;

considerando che per tutelare l'occupante e migliorare la sicurezza della circolazione stradale è importante che i materiali utilizzati per l'allestimento interno della carrozzeria di autobus urbani e da turismo soddisfino dei requisiti minimi per evitare o almeno ritardare lo sviluppo delle fiamme onde consentire agli occupanti di evacuare il veicolo in caso d'incendio;

considerando che per ragioni pratiche pare necessario prevedere diversi periodi di applicazione per le nuove omologazioni e per tutti i veicoli nuovi;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti i veicoli a motore implica il riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri delle ispezioni eseguite da ciascuno Stato sulla base di requisiti comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*Ai fini della presente direttiva si intende per «veicolo» ogni veicolo a motore della categoria M₃, quale definito nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE destinato a circolare su strada e che abbia una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono, per motivi attinenti al comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno della carrozzeria, rifiutare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale di un veicolo oppure rifiutarne o vietarne la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione se soddisfa i requisiti di cui agli allegati I, IV, V e VI.

Articolo 3

1. A decorrere dal 1° ottobre 1993 gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo che non soddisfi i requisiti della presente direttiva,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo non conforme alle disposizioni della presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1984 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui agli allegati. Le autorità competenti di detto Stato stabiliscono se debbano essere eseguite nuove prove sul prototipo modificato e se debba essere redatto un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono rispettate, la modifica non è autorizzata.

Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare i requisiti degli allegati della presente direttiva e per tener conto del progresso tecnico devono essere adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 6

La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 70/156/CEE.

Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato emette il suo parere in merito al progetto entro il termine stabilito dal presidente a seconda dell'urgenza dell'argomento, se necessario mediante una votazione.

Il parere deve essere riportato nei verbali; ogni Stato membro ha inoltre il diritto di esigere che il suo parere sia riportato a verbale.

La Commissione deve tener nel massimo conto il parere del comitato ed informarlo di come ne sia stato tenuto conto.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. La modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

CAMPO D'APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE, PRESCRIZIONI, PROVE, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1. Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica al comportamento alla combustione (infiammabilità e velocità di combustione) dei materiali interni utilizzati nei veicoli della categoria M3, con più di 16 passeggeri, che non siano progettati per passeggeri in piedi né per impiego urbano.

2. Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

2.1. Per «omologazione di un veicolo» si intende l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne il comportamento alla combustione dei materiali interni utilizzati nel compartimento passeggeri.

2.2. Per «tipo di veicolo» si intende una categoria di veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente per quanto riguarda:

2.2.1. i materiali interni utilizzati nel compartimento passeggeri,

2.2.2. la massa dei materiali interni utilizzati in quanto possano influire sulle prestazioni prescritte nella presente direttiva,

2.2.3. le sistemazioni o le finiture opzionali in quanto possano influire negativamente sulle prestazioni prescritte nella presente direttiva.

2.3. Per «compartimento passeggeri» si intende lo spazio destinato alla sistemazione degli occupanti (compresi bar, cucina, toilette, ecc.), delimitato da:

- tetto,
- pavimento,
- pareti laterali,
- porte,
- vetratura esterna,
- parete posteriore del compartimento oppure piano del supporto dello schienale più arretrato,
- dal lato conducente del piano mediano verticale longitudinale del veicolo, dal piano trasversale verticale passante per il punto R del conducente ⁽¹⁾,
- dall'altro lato del piano verticale longitudinale del veicolo, dalla parete frontale.

2.4. Per «sedile», si intende una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di rivestimento e destinata a servire quale posto a sedere per un adulto; il termine indica sia i sedili separati sia quella parte di un sedile a panchina corrispondente ad un posto singolo.

2.5. Per «gruppo di sedili» si intende un sedile del tipo a panchina oppure sedili separati, ma adiacenti (cioè fissati in modo che gli ancoraggi anteriori di un sedile siano allineati o davanti agli ancoraggi posteriori ed allineati o dietro agli ancoraggi anteriori di un altro sedile) che offra uno o più posti a sedere per adulti.

⁽¹⁾ Vedi allegato IV della direttiva 74/60/CEE nella versione modificata.

- 2.6. Per «sedile a panchina» si intende una struttura, completa di rivestimento, che offra almeno due posti a sedere per adulti.
- 2.7. Per «velocità di combustione» si intende il quoziente tra la distanza combusta misurata conformemente all'allegato IV (oppure VI) della presente direttiva ed il tempo necessario alla combustione per superare questa distanza. Essa è espressa in millimetri al minuto.
- 2.8. Per «materiale composito» si intende un materiale composto di più strati di materiali simili o differenti, intimamente collegati tra loro in superficie mediante cementazione, incollaggio, placatura, saldatura, ecc.

Non sono considerati materiali compositi i materiali differenti collegati tra loro in modo discontinuo (ad es. mediante cucitura, saldatura ad alta frequenza, rivettatura).

- 2.9. Per «facciata esposta» si intende la superficie del materiale rivolta verso il compartimento passeggeri quando il materiale è montato sul veicolo.
- 2.10. Per «imbottitura» si intende la combinazione di materiali per l'imbottitura interna e la finitura superficiale che insieme costituiscono l'imbottitura del sedile.
- 2.11. Per «rivestimento o rivestimenti interni» si intendono il materiale o i materiali che compongono la finitura superficiale ed il substrato del tetto, della parete o del pavimento.

3. Domanda di omologazione CEE

- 3.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto concerne il comportamento alla combustione dei materiali utilizzati nel compartimento passeggeri, deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.
- 3.2. Essa deve essere corredata dai documenti menzionati qui appresso in triplice copia e dai seguenti dettagli:
- 3.2.1. Una descrizione particolareggiata comprendente almeno una fotografia a colori di ciascun materiale per interni utilizzato nel compartimento passeggeri del tipo di veicolo, con la sua posizione nel veicolo, la sua composizione ed eventualmente il colore; ogni componente è descritto separatamente.
- 3.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione devono essere presentati campioni dei materiali per interno utilizzati nel veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

4. Scheda di omologazione CEE

- 4.1. Un veicolo è omologato se i materiali per interno utilizzati nel compartimento passeggeri del veicolo, di cui ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 del presente allegato, sono conformi ai requisiti menzionati rispettivamente nei punti 5.2.1, 5.3.1 e 5.4.1 del presente allegato.

5. Precrizoni di prova

- 5.1. I materiali per interno del compartimento passeggeri utilizzati nel veicolo da omologare devono essere presentati per una o più prove menzionate negli allegati IV, V e VI della presente direttiva.
- 5.2. Devono essere presentati per la prova di cui all'allegato IV della presente direttiva cinque campioni dei materiali qui appresso indicati nel caso di un materiale isotropo e dieci campioni nel caso di un materiale anisotropo (5 per ciascuna direzione):

— materiale o materiali usati per l'imbottitura dei sedili e loro accessori (compreso il sedile del conducente);

— materiale o materiali usati per il rivestimento interno del tetto;

- materiale o materiali usati per il rivestimento interno delle pareti laterali e posteriore, comprese le pareti di separazione;
- materiali aventi funzioni termiche e/o acustiche;
- materiale o materiali usati per il rivestimento interno del pavimento;
- materiale o materiali usati per il rivestimento interno dei vani bagagli, delle tubazioni di riscaldamento e di ventilazione;
- materiale o materiali usati per i dispositivi di illuminazione.

Un campione deve essere inoltre presentato all'autorità competente ai fini di un futuro riferimento.

5.2.1. Il risultato della prova è ritenuto soddisfacente se, tenendo conto del risultato peggiore della prova, la velocità orizzontale di combustione non supera 100 mm/min, oppure se la fiamma si estingue prima di raggiungere l'ultimo punto di misurazione.

5.3. Devono essere presentati per la prova di cui all'allegato IV della presente direttiva quattro campioni dei materiali qui appresso indicati per entrambe le facciate (qualora non identiche):

- materiale o materiali usati per il rivestimento interno del tetto;
- materiale o materiali usati per il rivestimento interno dei vani bagagli, delle tubazioni di riscaldamento o di ventilazione situate nel tetto;
- materiale o materiali usati per i dispositivi di illuminazione situati nei vani bagagli e/o nel tetto.

Un campione deve essere inoltre presentato all'autorità competente ai fini di un futuro riferimento.

5.3.1. Il risultato della prova descritta nell'allegato V della presente direttiva è ritenuto soddisfacente se, considerando i risultati più sfavorevoli della prova, non si forma alcuna goccia che infiammi il cotone grezzo.

5.4. Tre campioni nel caso di materiale isotropo oppure sei campioni nel caso di materiale anisotropo o di un materiale o di materiali usati per tende e tendine (e/o altri materiali sospesi) devono essere presentati alla prova descritta nell'allegato VI della presente direttiva.

Un campione deve essere inoltre presentato all'autorità competente ai fini di un futuro riferimento.

5.4.1. Il risultato della prova descritta nell'allegato V della presente direttiva è ritenuto soddisfacente se, considerando i risultati più sfavorevoli della prova, la velocità di combustione verticale non supera 100 mm/min.

5.5. I materiali che non vengono sottoposti alla prova descritta negli allegati da IV a VI sono i seguenti:

5.5.1. parti di metallo o di vetro;

5.5.2. ogni accessorio di sedile singolo con una massa di materiale non metallico inferiore a 200 g; se la massa totale di tali accessori supera 400 g di materiale non metallico per ogni sedile, ciascun materiale viene sottoposto alla prova;

5.5.3. elementi con superficie o volume non superiori rispettivamente a:

5.5.3.1. 100 cm² oppure 40 cm³ per gli elementi collegati ad un posto a sedere singolo;

5.5.3.2. 300 cm² oppure 120 cm³ per ogni fila di sedili e, al massimo, per metro lineare dell'interno del compartimento passeggeri per gli elementi distribuiti nel veicolo e non collegati ad un posto a sedere singolo;

5.5.4. cavi elettrici;

5.5.5. elementi dai quali non è possibile prelevare un campione delle dimensioni prescritte al punto 3.1 dell'allegato IV, al punto 3 dell'allegato V ed al punto 3.1 dell'allegato VI.

6. Modifica del tipo di veicolo

- 6.1. Ogni modifica dei materiali usati all'interno del compartimento passeggeri deve essere comunicata all'organismo amministrativo che rilascia l'omologazione. Detto organismo può:
- 6.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non influiscano negativamente in modo apprezzabile e che comunque il veicolo resti conforme ai requisiti, oppure
- 6.1.2. chiedere al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di sottoporre i nuovi materiali alla prova o alle prove applicabili descritte negli allegati della presente direttiva.
- 6.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con la specifica delle modifiche, è comunicata agli Stati membri nella forma precisata nell'allegato III.

7. Conformità della produzione

- 7.1. Ogni veicolo oggetto della presente direttiva deve essere conforme al tipo di veicolo omologato, in particolare per quanto concerne le caratteristiche che incidono sul comportamento alla combustione dei materiali per interno, e soddisfare i requisiti del paragrafo 5 del presente allegato.
- 7.2. Il costruttore deve eseguire le ispezioni, le prove o eventuali controlli della produzione dei componenti o delle parti all'equipaggiamento che ritiene necessari per garantire la conformità di cui al precedente punto 7.1.
- 7.2.1. I risultati di questi controlli e di queste prove devono essere tenuti a disposizione dell'organismo amministrativo che rilascia l'omologazione. In caso di dubbio detto organismo può:
- 7.2.1.1. esigere la ripetizione di talune prove o di controlli già eseguiti dal costruttore, oppure
- 7.2.1.2. esigere l'esecuzione di:
- 7.2.1.2.1. una prova, in funzione dell'impiego del materiale per interni, conformemente agli allegati IV, V e VI;
- 7.2.1.2.2. una prova stabilita dal servizio tecnico su uno o più componenti o delle parti dell'equipaggiamento.
- 7.2.2. Se dopo i controlli summenzionati la conformità dovesse ancora risultare incerta, l'organismo amministrativo può esigere l'esecuzione di una prova completa quale richiesta per l'omologazione del tipo di veicolo.

8. Sanzioni in caso di mancata conformità della produzione

- 8.1. L'omologazione rilasciata per un tipo di veicolo ai sensi della presente direttiva può essere revocata se non è soddisfatto il requisito stabilito al punto 7.1 o se il veicolo o i veicoli scelti non hanno superato i controlli prescritti al punto 7.2.
- 8.2. Se uno Stato membro revoca un'omologazione precedentemente rilasciata, esso deve notificarlo immediatamente agli altri Stati membri mediante una copia della scheda di omologazione recante alla fine l'indicazione «OMOLOGAZIONE REVOCATA», firmata e datata.

ALLEGATO II

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

conformemente all'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente l'omologazione CEE di un veicolo a motore per quanto riguarda il comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno degli autobus

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (nome dell'impresa):

0.2. Tipo e denominazione commerciale:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo se marcati sul veicolo:

0.4. Categoria del veicolo (vedi allegato II della direttiva 70/156/CEE):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.1.1. Fotografie dell'allestimento interno e dei materiali usati negli autobus:

2.8. Massa totale, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (massima e minima per ciascuna versione):

2.8.1. Distribuzione della massa sugli assi e, nel caso di un semirimorchio, carico sulla ralla (massimo e minimo per ciascuna versione):

13. COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE DI MATERIALI USATI PER L'ALLESTIMENTO INTERNO DEGLI AUTOBUS

13.1. Materiale(i) usato(i) per il rivestimento interno del tetto

Tipo, disegno e colore:

Materiale composito/semplce (1), numero di strati (1):

Tipo di rivestimento (1):

Spessore massimo/minimo: mm

13.2. Materiale(i) usato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali

Tipo, disegno e colore:

Materiale composito/semplce (1), numero di strati (1):

Tipo di rivestimento (1):

Spessore massimo/minimo: mm

(1) Se applicabile.

13.3. Materiale(i) usato(i) per il pavimento

Tipo, disegno e colore:

Materiale composito/semplice (*), numero di strati (*):

Tipo di rivestimento (*):

Spessore massimo/minimo: mm

13.4. Materiale(i) usato(i) per imbottitura dei sedili

Tipo, disegno e colore:

Materiale composito/semplice (*), numero di strati (*):

Tipo di rivestimento (*):

Spessore massimo/minimo: mm

13.5. Materiale(i) usato(i) per trasporto bagagli, condotte di riscaldamento e di ventilazione

Tipo, disegno e colore:

Materiale composito/semplice (*), numero di strati (*):

Tipo di rivestimento (*):

Spessore massimo/minimo: mm

Data, File.

(*) Se applicabile.

ALLEGATO III

(MODELLO)

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

Comunicazione concernente:

- l'omologazione (*)
- l'estensione dell'omologazione (*)
- il rifiuto dell'omologazione (*)
- la revoca dell'omologazione (*)

di un tipo di veicolo per quanto concerne la direttiva .../.../CEE

Omologazione CEE numero (*):

Motivo dell'omologazione:

(*) Cancellare la menzione inutile.

(*) Nel caso di componenti, il numero di omologazione CEE che figura sul presente documento è costituito da tutte le parti indicate nell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CEE. Il componente stesso dev'essere marcato come prescritto nella rispettiva direttiva particolare.

Parte I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo di denominazione(i) commerciale(i):
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo se marcati sul veicolo ⁽¹⁾:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

Parte II

1. Eventuali informazioni supplementari: vedi appendice I
2. Organismo tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: vedi appendice I
6. Località:
7. Data:
8. Firma:
9. È allegato un elenco di documenti che costituiscono il fascicolo informativo depositato presso l'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione e che può essere ottenuto a richiesta.

⁽¹⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicolo, componente, o entità tecnica oggetto della presente scheda informativa/scheda di omologazione, essi devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo: «?» (ad esempio: ABC??123??).

*Appendice I***SCHEDA DI OMOLOGAZIONE N. ...**

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto concerne la direttiva .../.../CEE

1. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
- 1.1. Comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno degli autobus:
- 1.2. Materiale(i) usato(i) per il rivestimento interno del tetto
- Tipo, disegno e colore:
- Materiale composito/semplice ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
- Rivestimento ⁽¹⁾:
- Spessore massimo/minimo: mm
- Velocità di combustione: mm/min

⁽¹⁾ Se applicabile.

1.3. Materiale(i) usato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali

Tipo, disegno e colore:

Materiale composito/semplice ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:

Spessore massimo/minimo: mm

Velocità di combustione: mm/min

1.4. Materiale(i) usato(i) per il pavimento

Tipo, disegno e colore:

Materiale composito/semplice ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:

Spessore massimo/minimo: mm

Velocità di combustione: mm/min

1.5. Materiale(i) usato(i) per l'imbottitura dei sedili

Tipo, disegno e colore:

Materiale composito/semplice ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:

Spessore massimo/minimo: mm

Velocità di combustione: mm/min

1.6. Materiale(i) usato(i) per i portabagagli, le condotte di riscaldamento e di ventilazione

Tipo, disegno e colore:

Materiale composito/semplice ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:

Spessore massimo/minimo: mm

Velocità di combustione: mm/min

1.7. Massa massima autorizzata del veicolo: t

1.8. Numero di sedili per passeggeri:

5. Osservazioni:

⁽¹⁾ Se applicabile.

*ALLEGATO IV***PROVA PER DETERMINARE LA VELOCITÀ DI COMBUSTIONE ORIZZONTALE DEI MATERIALI****1. Principio**

Un campione è disposto orizzontalmente in un supporto a forma di U ed esposto per quindici secondi all'azione di una fiamma definita di debole energia in una camera di combustione ove la fiamma agisce sul bordo libero del campione. La prova permette di determinare se e quando si spegne la fiamma oppure il tempo necessario alla stessa per percorrere una distanza misurata.

2. Apparecchiatura

- 2.1. Camera di combustione (figura 1), preferibilmente di acciaio inossidabile avente le dimensioni indicate in figura 2.

La facciata anteriore di questa camera comprende una finestra di osservazione incombustibile che può coprire l'intera facciata anteriore e che può servire da pannello di accesso.

Il lato inferiore della camera presenta fori di ventilazione e la parte superiore comporta una fessura di aerazione perimetrale. La camera poggia su quattro piedi alti 10 mm.

Su uno dei lati, la camera può presentare un orifizio per l'introduzione del supporto del campione; dall'altro lato un'apertura lascia passare il tubo di adduzione del gas. La materia fusa è raccolta in una vaschetta (vedi figura 3) disposta sul fondo della camera tra i fori di ventilazione senza coprirli.




Figura 1

Esempio di camera di combustione con supporto del campione e vaschetta




Figura 2

Esempio di camera di combustione




Figura 3

Esempio di vaschetta

- 2.2. Supporto del campione, costituito da due lastre di metallo a forma di U o telai di materiale resistente alla corrosione. Le dimensioni sono indicate in figura 4.

La lastra inferiore reca dei perni, mentre la lastra superiore presenta dei fori corrispondenti in modo da permettere un fissaggio sicuro del campione. I perni servono anche da riferimento per la misurazione dell'inizio e della fine della distanza di combustione.

Deve essere fornito un appoggio costituito da fili resistenti al calore del diametro di 0,25 mm, tesi attraverso la lastra inferiore del supporto del campione ad intervalli di 25 mm (vedi figura 5).

La parte inferiore del campione deve trovarsi 178 mm sopra la lastra di fondo. La distanza tra il bordo del supporto del campione e l'estremità della camera deve essere di 22 mm; la distanza tra i bordi longitudinali del supporto del campione ed i lati della camera deve essere di 50 mm (tutte le misure sono misurate all'interno) (vedi figure 1 e 2).




Figura 4

Esempio di supporto del campione




Figura 5

Esempio di sezione del telaio a forma di U con la parte inferiore predisposta per fili di supporto

2.3. Bruciatore a gas

La piccola sorgente delle fiamme è rappresentata da un becco Bunsen del diametro interno di $9,5 \pm 0,5$ mm. Questo è disposto nella camera di combustione in modo che il centro dell'ugello venga a trovarsi 19 mm sotto il centro del bordo inferiore del lato aperto del campione (vedi figura 2).

2.4. Gas di prova

Il gas fornito al becco deve avere un potere calorifico di circa 38 MJ/m^3 (ad esempio, gas naturale).

2.5. Pettine di metallo, della lunghezza di almeno 110 mm e munito di sette o otto denti a punta arrotondata, ogni 25 mm.

2.6. Cronometro con una precisione di 0,5 secondi.

2.7. Cappa

La camera di combustione può essere posta in una cappa di laboratorio a condizione che il volume interno della stessa sia compreso tra 20 volte e 110 volte il volume della camera di combustione e che nessuna delle sue dimensioni (altezza, larghezza o profondità) superi una delle altre due di più di 2,5 volte.

Prima della prova si misura la velocità verticale dell'aria nella cappa di laboratorio 100 mm davanti e dietro lo spazio previsto per la camera di combustione. Essa deve essere compresa tra 0,10 e 0,30 m/s in modo da evitare che l'operatore sia infastidito dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con una adeguata velocità dell'aria.

3. Campioni

3.1. Forme e dimensioni

3.1.1. La forma e le dimensioni del campione sono indicate nella figura 6. Lo spessore del campione corrisponde allo stesso spessore del prodotto da sottoporre alla prova ma non deve superare 13 mm. Se il campione lo consente, la sua sezione deve essere costante sull'intera lunghezza.




Figura 6

Campione

3.1.2. Se la forma e le dimensioni di un prodotto non permettono il prelievo di un campione di dimensioni prescritte si rispettano le seguenti dimensioni minime:

- a) per i campioni di larghezza compresa fra 3 e 60 mm, la lunghezza deve essere 356 mm. In questo caso il materiale è sottoposto alla prova nel senso della larghezza del prodotto;

- b) per i campioni di larghezza compresa fra 60 e 100 mm, la lunghezza deve essere di almeno 138 mm. In questo caso, la distanza di combustione possibile corrisponde alla lunghezza del campione e la sua misurazione inizia dal primo riferimento.

3.2. *Prelievo*

I campioni sono prelevati dal materiale da sottoporre alla prova. Nei materiali che presentano velocità di combustione diversa a seconda della direzione del materiale si esegue la prova per ogni direzione. I campioni devono essere prelevati e posti nell'apparecchio di prova in modo da consentire la misurazione della velocità di combustione più elevata.

Se il materiale è fornito tagliato in larghezze determinate, deve essere tagliata una lunghezza di almeno 500 mm sull'intera larghezza. I campioni devono essere prelevati dal pezzo ad una distanza di almeno 100 mm dal bordo del materiale ed alla stessa distanza tra loro.

Se la forma del prodotto lo consente, i campioni devono essere prelevati nello stesso modo dai prodotti finiti. Se lo spessore del prodotto supera 13 mm, lo si deve ridurre a 13 mm con un procedimento meccanico dal lato opposto a quello rivolto all'abitacolo. Se ciò non è possibile, la prova è eseguita, di comune accordo con l'organismo tecnico, sulla larghezza iniziale del materiale facendone menzione nel verbale di prova.

In materiali compositi (vedi punto 2.8) devono essere sottoposti alla prova come un pezzo omogeneo.

Nel caso di più strati di materiali diversi, non considerati compositi, ogni strato compreso in una profondità di 13 mm a partire dalla superficie rivolta verso l'abitacolo deve essere sottoposto alla prova separatamente.

3.3. *Condizionamento*

I campioni devono essere mantenuti per almeno 24 ore ed al massimo per 7 giorni ad una temperatura di 23 ± 2 °C con una umidità relativa di $50 \% \pm 5 \%$ e restare in tali condizioni sino al momento della prova.

4. **Procedimento**

- 4.1. I campioni con superficie rivestita di panno o imbottita vengono posti su una superficie piana e pettinati due volte contro pelo con il pettine (punto 2.5).
- 4.2. Il campione viene posto nell'apposito supporto (punto 2.2) in modo da presentare alla fiamma il lato rivolto verso il basso.
- 4.3. Si regola la fiamma del gas ad un'altezza di 38 mm mediante il riferimento indicato sulla camera di combustione con la presa d'aria del becco chiusa. Prima di iniziare le prove la fiamma deve essere stata stabilizzata per almeno un minuto.
- 4.4. Si spinge il supporto del campione nella camera di combustione in modo che l'estremità del campione sia esposta alla fiamma e dopo quindici secondi si interrompe l'arrivo del gas.
- 4.5. La misurazione del tempo di combustione inizia nell'istante in cui il punto di attacco della fiamma supera il primo riferimento. Si osserva la propagazione della fiamma sul lato che brucia più rapidamente (lato superiore o inferiore).
- 4.6. La misurazione del tempo di combustione termina quando la fiamma raggiunge l'ultimo riferimento o quando la fiamma si spegne prima di raggiungere detto punto. Se la fiamma non raggiunge l'ultimo riferimento, si misura la distanza combusta sino al punto di estinzione della fiamma. La distanza combusta è la parte decomposta del campione, distrutta in superficie o all'interno dalla combustione.
- 4.7. Se il campione non si accende o se non continua a bruciare dopo l'estinzione del bruciatore oppure se la fiamma si spegne prima di aver raggiunto il primo riferimento non permettendo così di misurare la durata di combustione, nel verbale di prova si indica che la velocità di combustione è di 0 mm/min.
- 4.8. Nel corso di una serie di prove o di prove ripetute, ci si deve accertare che la camera di combustione ed il supporto del campione abbiano una temperatura massima di 30 °C prima dell'inizio della prova.

5. Calcoli

La velocità di combustione, B (¹), in millimetri per minuto, è data dalla formula:

$$B = \frac{s}{t} \times 60$$

dove:

s è la lunghezza, in millimetri, della distanza combusta,

t è la durata di combustione, in secondi, per la distanza s .

(¹) Si calcola la velocità di combustione B di ciascun campione soltanto nel caso in cui la fiamma raggiunge l'ultimo riferimento o l'estremità del campione.

ALLEGATO V

PROVA PER DETERMINARE IL COMPORTAMENTO ALLA FUSIONE DEI MATERIALI

1. Principio

Si dispone un campione in posizione orizzontale e lo si espone all'azione di un radiatore elettrico. Un recipiente è posto sotto il campione per raccogliere le gocce che risultano dalla fusione. Per verificare se qualche goccia è infiammata si pone nel recipiente un po' di cotone grezzo.

2. Apparecchiatura

L'apparecchiatura è composta di (figura 1):

- a) un radiatore elettrico
- b) un supporto con griglia per il campione
- c) un recipiente (per raccogliere le gocce)
- d) un supporto (per l'apparecchiatura)

- 2.1. La fonte di calore è costituita da un radiatore elettrico da 500 W. La superficie radiante è costituita da una lastra di quarzo trasparente del diametro di 100 ± 5 mm.

Il calore emesso dall'apparecchio, misurato sulla superficie disposta parallelamente alla superficie del radiatore ad una distanza di 30 mm, dev'essere di 3 W/cm^2 .

2.2. Taratura

Per tarare il radiatore si utilizza un radiometro del tipo Gardon (a foglio) con un campo teorico di applicazione non superiore a 10 W/cm^2 .

L'elemento che riceve la radiazione, ed in misura minore eventualmente la convezione, dev'essere piano, circolare con un diametro non superiore a 10 mm e rivestito di una mano di nero satinato durevole. L'elemento è contenuto in un corpo raffreddato ad acqua la cui facciata è di metallo perfettamente lucidato, piatta, coincidente con il piano dell'elemento nonché circolare e con un diametro di circa 25 mm.

La radiazione non deve passare attraverso alcuna apertura prima di raggiungere l'oggetto. Lo strumento dev'essere robusto, semplice da montare e da utilizzare, insensibile alle correnti d'aria e di taratura stabile. Lo strumento deve avere una precisione di $\pm 3\%$ ed una ripetibilità dello 0,5 %.

La taratura del radiometro dev'essere controllata ogni volta che si esegue una nuova taratura del radiatore mediante confronto con uno strumento conservato come campione di riferimento e non utilizzato per altri scopi. Lo strumento campione dev'essere tarato perfettamente una volta all'anno in base ad un campione nazionale.

2.2.1. Prova di taratura

Il flusso energetico prodotto dalla potenza assorbita che secondo la taratura iniziale corrisponde ad un flusso energetico di 3 W/cm^2 dev'essere controllato frequentemente (almeno una volta ogni 50 ore di funzionamento) e l'apparecchio dev'essere nuovamente tarato se tale controllo indica una deviazione maggiore di $0,06 \text{ W/cm}^2$.

2.2.2. Procedimento di taratura

L'apparecchio dev'essere disposto in un ambiente sostanzialmente privo di correnti d'aria (non più di $0,2 \text{ m/secondo}$).

Si pone il radiometro nell'apparecchiatura al posto del campione in modo che l'elemento costituito dal radiometro sia disposto al centro della superficie del radiatore.

Si inserisce l'alimentazione di corrente elettrica e si regola la potenza assorbita necessaria per produrre la densità di flusso radiante di 3 W/cm^2 al centro della superficie del radiatore. Alla regolazione dell'unità di potenza su 3 W/cm^2 segue un periodo di 5 minuti nel quale non si esegue alcun'altra regolazione per raggiungere l'equilibrio.

- 2.3. Il supporto dei campioni è un anello metallico (figura 1). Sulla sommità di questo supporto è disposta una griglia di filo di acciaio inossidabile avente le seguenti dimensioni:

- diametro interno: 118 mm
- dimensione dei fori: $2,10 \text{ mm}^2$
- diametro del filo di acciaio: 0,70 mm

- 2.4. Il recipiente è costituito da un tubo cilindrico con diametro interno di 118 mm ed una profondità di 12 mm.

Il recipiente è riempito di cotone grezzo.

- 2.5. Una colonna verticale sostiene gli oggetti specificati ai punti 2.1, 2.3 e 2.4.

Il radiatore è disposto sulla sommità del supporto con la superficie radiante orizzontale in modo che la radiazione sia rivolta in basso. Nel montante si trova una leva o un pedale che consente di sollevare lentamente il supporto del radiatore. Esso è inoltre munito di un arresto che permette di riporre il radiatore nella sua posizione normale.

Nella sua posizione normale gli assi del radiatore, del supporto del campione e del recipiente devono coincidere.

3. Campioni

I campioni destinati alla prova devono avere le dimensioni di 70 mm × 70 mm.

I campioni devono essere prelevati allo stesso modo da prodotti finiti se la loro forma lo consente. Se lo spessore del prodotto supera i 13 mm esso deve essere ridotto a 13 mm mediante una lavorazione meccanica applicata al lato che non è rivolto verso l'abitacolo. Se ciò non è possibile la prova dev'essere eseguita, di comune accordo con il servizio tecnico, sulla larghezza iniziale del materiale facendone menzione nel verbale di prova.

I materiali compositi (vedi 2.8 dell'allegato I) devono essere sottoposti alla prova come se fossero di struttura uniforme.

Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione e non sono materiali compositi, ogni strato di materiale compreso in una profondità di 13 mm² a partire dalla superficie rivolta verso l'abitacolo dev'essere sottoposto alla prova separatamente.

La massa totale del campione da sottoporre alla prova dev'essere di almeno 2 g. Se la massa di un campione è inferiore si aggiunge un numero sufficiente di campioni.

Se le due facciate del materiale differiscono, si sottopongono alla prova entrambe le facciate, ossia 8 campioni.

I campioni ed il cotone grezzo devono essere condizionati per almeno 24 ore ad una temperatura di 23 ± 2 °C e ad un'umidità relativa di 50 ± 5 % e devono essere conservati in queste condizioni sino alla prova.

4. Procedimento

Il campione è posto sul supporto che a sua volta è disposto in modo che la distanza tra la superficie del radiatore e la superficie superiore del campione sia di 30 mm.

Il recipiente, compreso il cotone grezzo, è disposto sotto la griglia del supporto ad una distanza di 300 mm.

Il radiatore è disposto a lato in modo da non irradiare il campione ed inserito. Quando raggiunge la potenza massima viene posto sopra il campione e si inizia il conteggio del tempo.

Se il materiale fonde o si deforma si varia l'altezza del radiatore in modo da mantenere la distanza di 30 mm.

Se il materiale si infiamma, il radiatore viene arretrato per tre secondi e riportato nella sua posizione quando la fiamma si è estinta; si ripete lo stesso procedimento quante volte necessario per i primi cinque minuti della prova.

Dopo cinque minuti di prova:

- i) se il campione è spento (oppure se non si è infiammato nei primi cinque minuti della prova) si lascia il radiatore in posizione anche se il campione si infiamma nuovamente;
- ii) se il materiale brucia, si attende l'estinzione prima di riportare il radiatore nuovamente in posizione.

In entrambi i casi la prova dev'essere proseguita per altri cinque minuti.

5. Risultati

I fenomeni osservati devono essere riportati nel verbale di prova, ad esempio:

- eventuali cadute di gocce infiammate o meno,
- se si è verificata l'accensione del cotone grezzo.




Figura 1

*ALLEGATO VI***PROVA PER DETERMINARE LA VELOCITÀ DI COMBUSTIONE VERTICALE DEI MATERIALI****1. Principio**

Questa prova consiste nell'espone i campioni, mantenuti in posizione verticale, alla fiamma e nel determinare la velocità di propagazione della fiamma sul materiale oggetto della prova.

2. Apparecchiatura

L'apparecchiatura è composta di:

- a) supporto del campione,
- b) bruciatore,
- c) ventilatore per estrarre i gas ed i prodotti della combustione,
- d) piastra di appoggio e
- e) fili di riferimento di cotone bianco mercerizzato con densità lineare massima di 50 tex.

2.1. Il supporto del campione è costituito da un telaio rettangolare dell'altezza di 560 mm con due aste parallele fissate rigidamente alla distanza di 150 mm sul cui lato sono fissati dei perni per il montaggio del campione sottoposto alla prova che è disposto su un piano distante almeno 20 mm dal telaio. I perni non devono avere un diametro maggiore di 2 mm, sono lunghi almeno 27 mm e disposti sulle aste parallele nelle posizioni indicate in figura 1. Il telaio dev'essere fissato su un supporto che mantenga le aste in posizione verticale durante la prova. (Per posizionare il campione sui perni in un piano scostato dal telaio, si possono disporre dei distanziali del diametro di 2 mm accanto ai perni.)

2.2. Il bruciatore descritto nella figura 3.

Il gas che alimenta il bruciatore può essere sia del propano sia del butano usualmente in commercio.

Il bruciatore è posto di fronte e al di sotto del campione in modo da giacere in un piano passante per la mezzera verticale del campione e perpendicolare alla sua facciata (vedi figura 2), con l'asse longitudinale inclinato in alto di 30° rispetto alla verticale verso il bordo inferiore del campione. La distanza tra l'estremità superiore del bruciatore ed il bordo inferiore del campione dev'essere di 20 mm.

2.3. L'apparecchiatura di prova può essere posta entro una cappa di laboratorio a condizione che il volume interno della stessa sia compreso tra 20 volte e 110 volte il volume dell'apparecchiatura di prova e che nessuna delle singole dimensioni (altezza, larghezza o lunghezza) della cappa superi una delle altre due di più di 2,5 volte. Prima della prova si misura la velocità verticale dell'aria della cappa di laboratorio 100 mm davanti e dietro lo spazio previsto per l'apparecchiatura di prova. Essa dev'essere compresa tra 0,10 e 0,30 m/s in modo da evitare che l'operatore sia infastidito dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con un'adeguata velocità dell'aria.

2.4. Si utilizza una sagoma rigida e piana di materiale adatto e di misura corrispondente a quella del campione. Nella sagoma vengono ricavati dei fori del diametro di circa 2 mm disposti in modo che le distanze tra i loro centri corrisponda alle distanze tra i perni sui montanti (vedi figura 1). I fori devono essere equidistanti attorno alla mediana verticale della sagoma.

3. Campioni

3.1. Le dimensioni dei campioni sono le seguenti: 560 × 170 mm.

3.2. I campioni vengono condizionati per almeno 24 ore ad una temperatura di 23 ± 2 °C e ad un'umidità relativa di 50 ± 5 % e conservati in queste condizioni sino alla prova.

4. Procedimento

- 4.1. La prova dev'essere eseguita in un'atmosfera avente una temperatura compresa tra 10 e 30 °C ed un'umidità relativa tra il 15 % e l'80 %.
- 4.2. Il bruciatore viene preriscaldato per due minuti. Si regola l'altezza della fiamma a 40 ± 2 mm misurando la distanza tra l'estremità superiore del tubo del bruciatore e il vertice della parte gialla della fiamma quando il bruciatore è verticale e la fiamma è vista al buio.
- 4.3. Il campione è posto sui perni del telaio di prova accertandosi che i perni passino attraverso i punti marcati sulla sagoma e che il campione sia discosto di almeno 20 mm dal telaio. Il telaio viene montato sul supporto in modo che il campione sia verticale.
- 4.4. I fili di riferimento sono fissati orizzontalmente davanti al campione nelle posizioni indicate in figura 1. In ciascuna di queste posizioni si realizza un occhio in modo che i due segmenti siano discosti di 1 mm e di 5 mm dal piano della parte frontale del campione. Ciascun occhio è fissato ad un opportuno cronometro. Il filo dev'essere sufficientemente teso in modo da mantenere la sua posizione relativa rispetto al campione.
- 4.5. La fiamma viene applicata al campione per una durata di 5 secondi. Si suppone verificata l'accensione se la combustione del campione continua per cinque secondi dopo aver allontanato la fiamma. Se non si verifica l'accensione, la fiamma viene applicata per 15 secondi ad un altro campione condizionato.
- 4.6. Se un risultato di una serie di 3 campioni supera del 50 % il risultato minimo, si deve sottoporre alla prova un'altra serie di 3 campioni nella stessa direzione. Se per uno o due campioni di una serie di tre campioni la combustione raggiunge il filo di riferimento più alto, si deve sottoporre alla prova un'altra serie di 3 campioni nella stessa direzione.
- 4.7. Si misurano i seguenti tempi espressi in secondi:
 - a) dall'inizio dell'applicazione della fiamma sino al distacco del primo filo di riferimento (t_1);
 - b) dall'inizio dell'applicazione della fiamma sino al distacco del secondo filo di riferimento (t_2);
 - c) dall'inizio dell'applicazione della fiamma sino al distacco del terzo filo di riferimento (t_3).

5. Risultati

I fenomeni osservati devono essere registrati nel verbale di prova e comprendono:

— le durate di combustione:

t_1 , t_2 e t_3 in secondi

— le corrispondenti distanze . . .:

d_1 , d_2 e d_3 in mm.

La velocità di combustione V_1 e le velocità V_2 e V_3 , se applicabili, sono calcolate (per ciascun campione se la fiamma raggiunge almeno il primo filo di riferimento) con la seguente formula:

$$V_i = \frac{d_i}{t_i} \times 60 \text{ (mm/min)}$$

Si tiene conto della velocità di combustione più elevata di V_1 , V_2 e V_3 .






Figura 2
Posizione del bruciatore


Dimensioni in millimetri



a) Schema del bruciatore a gas




b) Getto di gas



c) Stabilizzatore di fiamma

(*) Diametro del cerchio primitivo: 4,4 mm



d) Tubo del bruciatore

Figura 3

Bruciatore a gas (1)

(1) Il bruciatore è fornito dal Dr. Ing. Georg Wazau, Meß- und Prüftechnik, Keplerstraße 12, D-1000 Berlino 10 (Germania).

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Phare — Centralina mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria

Avviso del bando di gara d'appalto indetta dal governo della Romania per un progetto finanziato dalla Comunità economica europea

(92/C 154/05)

Titolo del progetto

Centralina mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria

1. Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità economica europea, dell'Albania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), della Romania e dell'Ungheria.

Le forniture devono essere originarie degli Stati sopra indicati.

2. Oggetto

Fornitura, in un lotto, delle seguenti apparecchiature: una centralina mobile completa per il monitoraggio della qualità dell'aria, comprendente la strumentazione di bordo, il sistema per l'acquisizione e per il controllo dei dati e altre apparecchiature.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo può essere richiesto gratuitamente presso i seguenti indirizzi:

- a) Sig. P. Marcuta, Ministry of Environment, 12, Bd. Libertatii, Tronson 5, RO-Bucarest;
- b) Commissione delle Comunità europee, DG I, servizio operativo Phare, rue de la Loi 200 (LOI84 - 3/25), B-1049 Bruxelles, telex 21877 COMEU B, telefax 235 53 87;
- c) Uffici delle Comunità europee di:

D-5300 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49) 228 53 00 90; Telefax (49) 22 85 30 09 50],

NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 43 01 1; télécopieur (352) 43 01 44 33],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33) 1 40 63 38 38; télécopieur (33) 1 45 56 94 17],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 678 97 22; telefax (39-6) 679 16 58],

DK-1004 København, Højbrohus, Østergade 61 [tlf. (45) 33 14 41 40; telefax (45) 33 11 12 03],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44) 71 222 81 22; facsimile (44) 71 222 09 00],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353) 1 71 22 44; facsimile (353) 1 71 26 57],

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30) 1 724 39 82, τηλεφάξ (30) 1 724 46 20],

E-28001 Madrid, calle de Serrano, 41, 5a planta [tel. (34-1) 435 17 00, 435 15 28; telefax (34-1) 576 03 87, 577 29 23],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351) 1 54 11 44; telefax (351) 1 55 43 97].

4. Offerte

Le offerte devono pervenire, entro e non oltre il 21. 8. 1992 (12.00) ora locale, presso: Ministry of Environment, 12, Bd. Libertatii, Tronson 5, RO-Bucarest.

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta il 21. 8. 1992 (12.00) ora locale, presso lo stesso indirizzo.

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 (*) — Costituzione

(92/C 154/06)

- | | |
|---|--|
| <p>1. Denominazione del gruppo: Nouveau Tunnel de Tende</p> <p>2. Data d'immatricolazione del gruppo:</p> <p>3. Luogo d'immatricolazione del gruppo: Nice</p> <p>Stato membro: F</p> <p>Località: Nice</p> | <p>4. Numero di registro del gruppo: C 384 537 528</p> <p>5. Pubblicazione(i):
 Titolo completo della pubblicazione: Registre du commerce et des sociétés de Nice
 Nome e indirizzo dell'editore: Registre du commerce et des sociétés de Nice, n° 101 A
 Data di pubblicazione: 29. 5. 1992</p> |
|---|--|

(*) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. IV/M.229 — Thomas Cook/LTU/West LB)

(92/C 154/07)

1. In data 16 giugno 1992 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (*). Per effetto di tale concentrazione:

— le imprese LTU GmbH & Co KG e Westdeutsche Landesbank Girozentrale (West LB) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio, il controllo in comune di The Thomas Cook Group Limited e Thomas Cook Inc. a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per l'impresa LTU: trasporto aereo, tour operating, hotel e provvisione di alimentari;
- per l'impresa West LB: attività bancarie;
- per l'impresa Thomas Cook: agenzia di viaggio, tour operating, emissione di travellers cheques.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 236 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.229 — Thomas Cook/LTU/West LB, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
 Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
 Task Force Fusioni
 Avenue de Cortenberg 150
 B-1049 Bruxelles

(*) GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13 (rettifica).



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Lussemburgo

**GUIDA DELLE PROFESSIONI
NELLA PROSPETTIVA
DEL GRANDE MERCATO**



GUIDA DELLE PROFESSIONI NELLA PROSPETTIVA DEL GRANDE MERCATO

di Jean-Claude Séché. Prefazione Jacques Delors

Quest'opera offre, in un linguaggio accessibile anche ai non giuristi, un quadro della situazione attuale e permette, inoltre, di familiarizzarsi con le caratteristiche essenziali della libera circolazione delle persone.

251 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-825-8069-5 — N. di catalogo CB-PP-88-004-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 18,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE NELLA COMUNITÀ —
INGRESSO E SOGGIORNO**

di Jean-Claude Séché


Questo documento passa in rassegna le disposizioni legislative comunitarie in materia di ingresso e di soggiorno. Esso rappresenta il complemento indispensabile della Guida delle professioni nella prospettiva del grande mercato.

69 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-825-8662-6 — N. di catalogo CB-PP-88-B04-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 7,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



L'OCCUPAZIONE IN EUROPA 1990

Il rapporto «L'occupazione in Europa — 1990» è il secondo di una serie di pubblicazioni annuali. Esso si propone di raggiungere un vasto pubblico all'interno degli Stati membri comprendente l'industria e il commercio, i sindacati, i gruppi d'interesse ed i governi. Vengono in esso esaminate molteplici questioni nel settore dell'occupazione: la Comunità è considerata come un «insieme eterogeneo» che è opportuno inquadrare nel contesto mondiale che le è proprio. Vengono infine discusse le implicazioni delle analisi in termini di strategie di sviluppo.

172 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-826-1519-7 — N. di catalogo CE-59-90-877-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 11,25 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:

INFO 92

La base di dati comunitaria specializzata nella conoscenza degli obiettivi del mercato unico

Helpdesk Eurobases:

fax : + 32 (2) 236 06 24

phone : + 32 (2) 235 00 03

INFO 92 contiene l'informazione essenziale per saperne di più sul 1992.

INFO 92 offre al pubblico un vero e proprio manuale di «istruzioni per l'uso» del grande mercato interno. INFO 92 è un inventario permanente: le proposte della

Commissione sono seguite metodicamente; ciascuno degli avvenimenti principali viene riassunto e situato nel suo contesto.

L'informazione è completa fino all'ultima tappa: la trasposizione delle direttive nell'ordine giuridico interno degli Stati membri.

Facile da utilizzare, INFO 92 è accessibile a tutti.

Infatti, INFO 92 permette la consultazione delle informazioni su schermi video mediante ricorso ad una vasta gamma di apparecchi di grande diffusione collegati a reti specializzate nel trasferimento di



dati. Per la rapidità di trasmissione, per le possibilità di aggiornamento quasi istantaneo (all'occorrenza, più volte al giorno), per le procedure di dialogo che non richiedono alcun apprendimento preliminare, INFO 92 è adatta sia al più vasto

pubblico sia agli ambienti professionali.

Il sistema utilizzato consente un facile accesso alle informazioni, grazie ad una scelta di programmi, proposti all'utente, e alla struttura logica di presentazione dell'informazione, conforme al «Libro bianco» e allo svolgimento del processo decisionale nelle istituzioni.

L'utente può rivolgersi anche agli uffici di rappresentanza della Commissione oppure, per le PMI, agli Eurosportelli aperti in tutte le regioni della Comunità.




**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**
Lussemburgo

EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS
(INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE)

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata

Versione inglese - Aggiornamento nomenclatura combinata 1991



Quest'opera comprende:

- più di 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi).

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire dalla denominazione, dal n. CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) o dal n. CUS (Customs Union and Statistics).
- La nomenclatura di questa tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci» utilizzata a livello mondiale.

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vorrei ordinare **EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS:**
1991 - 643 pagine
ISBN: 92-826-0529-9
N. di catalogo: CM-60-91-854-EN-C
Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 66,00

Nome:

Indirizzo:

..... Tel:

Data: Firma:

1 ECU = 1 550 LIT

